

**Tribunale di Messina**

**Sez. lavoro**

**Procedimento n. 390/2024 R.G.**

**Giudice Dott.ssa Rosa BONANZINGA**

**Note di trattazione scritta per l'udienza del 23.02.2024**

Per **ZINGALES Giuseppe**

**-ricorrente**

Contro

**M.I.M. Ministero dell'Istruzione e del Merito,  
Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia,  
Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina,  
-resistenti**

**§ § §**

L'Avv. **Massimiliano FABIO**, nell'interesse di parte ricorrente, insiste nella propria posizione processuale riportandosi a quanto dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'Avv. FABIO dà atto del deposito telematico degli atti ritualmente notificati alla controparte e nonché della pubblicazione degli stessi ex art. 151 cpc sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

A tal uopo, il deducente rileva che **la pubblicazione sul sito istituzionale è avvenuta in data 14.02.2024 e l'Avv. FABIO, ove ritenuto necessario, chiede un termine per consentire la ripubblicazione degli atti sul sito istituzionale.**

In ogni caso, l'Avv. FABIO contesta anche ai sensi dell'art. 115 cpc la memoria difensiva avversaria e la documentazione allegata in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto e precisa quanto segue.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris, l'Avv. FABIO richiama i precedenti indicati in ricorso nonché la ulteriore giurisprudenza depositata telematicamente (**Sentenza Corte Appello Milano, sez. lav., 26/09/2023, n. 789; Sentenza Tribunale Milano, sez. lav., 24/07/2023, n. 2531; Sentenza Tribunale Roma, 29/05/2023, n. 5537; Sentenza Tribunale Rovigo, sez. lav., 26/05/2023, n.**

**104; Sentenza Tribunale Trapani, sez. lav., 06/09/2023, n. 415; Tribunale Trapani, sez. lav., 27/09/2023, n. 448)** che accertano il diritto al riconoscimento del giusto punteggio, pari a 6 punti complessivi (0,50 per ogni mese), per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina.

Le predette pronunzie di merito, richiamando l'orientamento consolidato della Suprema Corte e dei Giudici Amministrativi, hanno effettuato una interpretazione corretta della normativa vigente, affermando che *“nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”*.

Nel nostro caso, il ricorrente ha prestato il servizio obbligatorio di leva successivamente al conseguimento del titolo, come specificato in ricorso e provato documentalmente.

Di contro, le difese avversarie richiamano un orientamento restrittivo e minoritario oltre a fornire una interpretazione errata dei principi di diritto affermati dai Giudici di merito e di legittimità.

Parimenti sussistente è il *periculum in mora* per quanto dedotto in ricorso.

Il ricorrente, a fronte del minore punteggio erratamente attribuito e non riconosciuto, non ha ricevuto alcun incarico con evidenti ripercussioni nella carriera lavorativa nonché dal punto di vista economico.

Parte ricorrente, in relazione a tale profilo, ha prodotto graduatorie per i profili AA e CS pubblicate dall'Istituto Boer – Verona Trento di Messina (allegati n.10, n.11 e n.12 del ricorso) ove il sig. ZINGALES figura in coda in virtù del minore ed errato punteggio attribuito.

Per quanto sopra, l'Avv. FABIO insiste nell'accoglimento del ricorso e nelle domande e conclusioni ivi spiegate.

L'Avv. Massimiliano FABIO da atto che alla redazione delle presenti note di trattazione scritta ha collaborato la Dott.ssa Francesca GIAMBO', iscritta al Registro Praticanti del Foro di Patti.

Sant'Agata di Militello – Messina, 22.02.2024

Avv. Massimiliano FABIO